

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Interessi sul TFR

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 4 (quattro) del mese di giugno, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

Presso l'AMAT é in vigore un accordo aziendale, del quale fu preso atto da parte della Commissione Amministratrice con deliberazione n° 271 del 14/12/1977, che regola le modalità ed i tempi di erogazione dell'indennità di buona uscita (oggi trattamento di fine rapporto) ai dipendenti collocati in quiescenza.

Detto accordo prevede l'erogazione di un acconto non inferiore al 30% entro il mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro e l'erogazione dell'importo residuo entro i quattro mesi successivi.

Nel silenzio dell'accordo, l'Azienda ha sempre interpretato lo stesso nel senso che l'erogazione differita del trattamento di fine rapporto non comportasse l'erogazione di interessi legali e rivalutazione monetaria sugli importi corrisposti entro i quattro mesi.

Esaminata la questione ed acquisito parere a firma del Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia, ho dato disposizioni agli uffici di provvedere ad erogare il TFR il giorno stesso in cui ciascun dipendente é collocato in quiescenza; qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedere alla immediata erogazione del TFR, gli uffici provvederanno a corrispondere al pensionato le somme dallo stesso maturate a titolo di interessi legali per il periodo intercorrente dalla data di quiescenza alla data di effettiva erogazione del TFR.

A seguito di tali disposizioni, é opportuno, al fine di evitare l'insorgere di contenzioso in materia, provvedere anche ad erogare ai dipendenti collocati in quiescenza negli ultimi cinque anni, e per i quali il relativo diritto non si é prescritto, gli importi dovuti a titolo di interessi legali per ritardato pagamento del TFR, previa sottoscrizione da parte degli stessi di atto di transazione.

Propongo, pertanto, che il C.d.A. mi autorizzi ad erogare ai dipendenti collocati in quiescenza negli ultimi cinque anni gli importi dovuti a titolo di interessi per ritardato pagamento del TFR, previa sottoscrizione di atto transattivo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udata la proposta del Direttore Generale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore Generale ad erogare ai dipendenti collocati in quiescenza negli ultimi cinque anni, e per i quali il relativo diritto non sia coperto da prescrizione, gli importi agli stessi dovuti a titolo di interessi legali per ritardato pagamento del TFR, previa sottoscrizione di atto di

transazione;

- di porre la relativa spesa presunta di £ 100.000.000 (centomilioni) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio 1998, alla voce "Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni" del mastro "Interessi e altri oneri finanziari".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



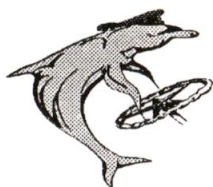
IL SEGRETARIO
(Semerari Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
- 4 GIU. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 10/giugno/1998

Prot. n° : Dir/ 1434/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. de 10.6.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 4 giugno 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:
- Del. nn° 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 -
168 - 169.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Taranto, 03/06/1998

Corrispondenza interna prot. n° _____

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: interessi legali e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento del T.F.R.

In merito alla materia di cui all'oggetto, Le relaziono quanto segue.

Presso l'AMAT è in vigore un accordo aziendale, del quale fu preso atto dalla Commissione Amministratrice con deliberazione n°271 del 14/12/1977, con il quale è stato convenuto che l'Azienda avrebbe liquidato al personale collocato in quiescenza l'indennità di buona uscita (oggi trattamento di fine rapporto) con le seguenti modalità: un acconto non inferiore al 30% entro il mese successivo alla data di cessazione dal servizio, l'importo rimanente entro i quattro mesi successivi.

L'accordo de quo nulla prevede in tema di erogazione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

L'Azienda, attualmente, eroga acconti sull'importo dovuto a titolo di TFR solamente a richiesta di parte, ma provvede, comunque, ad erogare l'intero importo dovuto a titolo di T.F.R. entro sessanta giorni dalla data

di cessazione dal servizio.

Il meccanismo di contabilizzazione delle competenze in vigore presso l'AMAT, infatti, comporta che a ciascun dipendente mensilmente siano erogate le competenze elaborate sulla presenza del mese precedente.

Infatti, alla data di elaborazione dei cedolini paga (alcuni giorni prima del 28 del mese, giorno in cui l'Azienda generalmente eroga gli stipendi), non è certamente possibile contabilizzare i dati relativi alla presenza del mese in corso, in quanto non ancora terminato.

In virtù di tale meccanismo, poichè le competenze spettanti per l'ultimo mese lavorativo concorrono a determinare l'importo complessivo del T.F.R. da erogare al pensionando, non è materialmente possibile determinare l'esatto importo dello stesso se non dopo che siano stati elaborati questi ultimi dati.

L'importo a titolo di TFR viene erogato, quindi, in epoca successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro, senza, però, che venga corrisposto alcunché al pensionato a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Ritengo che la condotta dell'Azienda non sia, però, giuridicamente corretta.

L'art. 2120 c.c. ha introdotto il principio che il lavoratore ha diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

E' innegabile che tale norma abbia carattere imperativo e non dispositivo.

Tanto si evince non solo dalla formulazione letterale della stessa, ma addirittura dalle intenzioni stesse del legislatore, che, con la nuova formulazione del Codice Civile del 1942, ha voluto rendere il lavoro non più oggetto dell'economia, ma soggetto della stessa.

L'art.2120 c.c. è una delle norme dove maggiormente si è fatta sentire l'opera innovatrice del legislatore: infatti la stessa non consente assolutamente alle parti di derogare in peius la disciplina ivi prevista.

(La Giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la natura retributiva dell'indennità di buona uscita, prima, e del trattamento di fine rapporto, dopo).

Da quanto innanzi esposto deriva che l'accordo aziendale sui tempi di erogazione del T.F.R., se avesse escluso l'erogazione di interessi legali e rivalutazione monetaria, avrebbe comportato la nullità dello stesso per contrasto a norma imperativa e, conseguentemente, la sostituzione di diritto da parte della normativa dell'art.2120 c.c., con tutte le conseguenze di legge.

A questo punto, poichè l'Azienda eroga il T.F.R. dopo circa sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire in epoca successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe legittima la richiesta dei pensionati di ottenere il pagamento di

interessi e rivalutazione sulle somme percepite in ritardo.

Infatti, il trattamento di fine rapporto matura durante l'intero periodo del rapporto lavorativo attraverso una fattispecie acquisitiva a formazione successiva che si completa con la cessazione del rapporto di lavoro ed in conseguenza della stessa.

Alla data di cessazione del rapporto di lavoro il credito per T.F.R. diventa certo, liquido ed esigibile e, come tale, produce interessi ex lege.

“ L'indennità di anzianità (al pari di quella di preavviso) deve essere corrisposta dal datore di lavoro al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, e, **qualora il pagamento ne sia differito**, su di essa **decorrono gli interessi corrispettivi** di pieno diritto, indipendentemente dalla mora, e, a norma dell'art.1282, trattandosi di credito liquido ed esigibile, anche prima dei relativi conteggi, in quanto comunque determinabile attraverso un procedimento di mero calcolo sulla base di elementi aritmetici che devono essere noti” (Cass. Civ. 2 luglio 1956, n°2605; 18 ottobre 1975, n°3395).

Ma vi é di più, trattandosi di un credito di lavoro sullo stesso decorre, ex art. 429, 3° comma, c.p.c., la rivalutazione monetaria.

Ritengo opportuno che l'Azienda, prima che si instauri un eventuale contenzioso, provveda ad effettuare una rilettura dell'accordo sindacale de quo.

“E’ nulla per violazione di norma inderogabile la clausola di accordo aziendale che stabilisce che gli interessi e il danno da rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c. sul trattamento di fine rapporto decorrono da data successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 marzo 1990, n°1965, Maglito c/ Azienda municipale trasporti Catania e altro, in Foro Italiano 1991, I, 236).

Fermo restando, quindi, le modalità ed i termini di erogazione del TFR previsti dall’accordo aziendale, l’Azienda dovrebbe prevedere la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sull’importo erogato a titolo di TFR per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la materiale erogazione del TFR stesso.

Tale modus operandi dovrebbe essere adottato da questo momento nei riguardi dei dipendenti che verranno collocati in quiescenza.

E’ inevitabile, però, provvedere anche alla definizione, in via bonaria, della problematica nei confronti di tutti coloro che sono stati collocati in quiescenza negli ultimi cinque anni.

Ai sensi dell’art. 2948, n°5, c.c., infatti, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro sono soggette a prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ad uguale termine prescrizione, ma in virtù dell’art. 2948, n°4, c.c.,

soggiace l'obbligazione del pagamento degli interessi.

Poiché gli interessi e la rivalutazione monetaria relativi ai crediti di lavoro, però, costituiscono una componente dei crediti stessi, anche per questi ultimi la prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ad ogni buon conto, trattandosi di interessi compensativi, la prescrizione comincia a decorrere nel momento in cui il credito principale é liquido ed esigibile: nel caso che ci occupa, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto innanzi esposto, ritengo che l'Azienda, procedendo ad una più attenta lettura dell'accordo sindacale in questione, al fine di evitare contenzioso, debba erogare ai dipendenti collocati in quiescenza negli ultimi cinque anni, e per i quali non si é prescritto il relativo diritto, interessi e rivalutazione monetaria sull'importo corrisposto a titolo di TFR., da calcolarsi per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di erogazione del TFR.

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

